

N. R.G. 4-1 /2025

Procedimento Unitario ANTONIO PASCUAL JORGE BRUNO e GABRIELA
MARIA PEREZ



TRIBUNALE DI ROVERETO

*Sentenza di apertura della Liquidazione controllata del
sovraindebitato*

Il Tribunale, in persona dei magistrati:

Michele Cuccaro	Presidente relatore
Riccardo Dies	Giudice
Fabio Peloso	Giudice

premesso

Visto il ricorso proposto in data 01.02.2025 nell'interesse del sig. ANTONIO PASCUAL JORGE BRUNO (C.F. BRNNNP61H17Z600V) e della sig.ra GABRIELA MARIA PEREZ (C.F. PRZMGB61H48Z600M)

Sentito il Giudice relatore

Vista la relazione depositata ex art. 269 CCII del Gestore della Crisi avv. Erica Vicentini con giudizio finale positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione



Rilevato che i due ricorrenti sono marito e moglie, e che quindi intendono accedere alla procedura di liquidazione controllata familiare ai sensi dell'art. 66 CCII

Rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;

Visto l'art. 270 CCII;

PQM

1. **dichiara** l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di ANTONIO PASCUAL JORGE BRUNO (C.F. BRNNNP61H17Z600V) e di GABRIELA MARIA PEREZ (C.F. PRZMGB61H48Z600M)
2. **nomina** quale giudice delegato alla procedura, il dott. Michele Cuccaro;
3. **nomina** liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII, l'avv. Erica Vicentini;
4. **ordina**, ove disponibili, il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
5. **assegna**, ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, un termine di **60 giorni** entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere al liquidatore, a mezzo di posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII;
6. **ordina** il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e **autorizza** il ricorrente a restare nell'abitazione sino alla sua eventuale vendita;



7. **dispone** che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
8. **ordina** l'annotazione del presente decreto a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;
9. **determina** allo stato, valutate le osservazioni dell'OCC, nell'intero reddito la somma necessaria per il sostentamento **del debitore e della famiglia**, con indicazione al liquidatore di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nei redditi percepiti dai debitori;
10. **precisa** che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
11. **precisa** che, indipendentemente da quanto previsto nel ricorso per l'apertura della presente procedura, le vendite andranno effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;
12. **invita** il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali in forma libera;
13. **raccomanda** all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
14. **dispone**, a cura del liquidatore, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale.



A cura del liquidatore la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti
sui beni oggetto della liquidazione.

Rovereto, 14/02/2025

Il Presidente relatore

dott. Michele Cuccaro

